

- 14) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità.
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro200,00 e alle spese relative ai valori bollati per euro111,00 tramite versamento virtuale tramite F24**

IL CONCESSIONARIO

Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc

Andrea Manganelli

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede della ditta in Ancona, Portella Santa Maria snc.

Ancona, addì 24/06/2021

IL CONCESSIONARIO

Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc

Andrea Manganelli

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri

Validità prorogata fino al 31-12-22 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **23 OTT. 2024**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data **23 OTT. 2024**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

Validità prorogata al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118

Data **23 OTT. 2024**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00-9 del registro

Concessioni - Anno 2021

N. 1813 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P.IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista la licenza n. 00-50/2017 del 31/07/2017, rep. 1131, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/08/2017, al n.1004, serie 1 e intestata alla ditta Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc - C.F. / P.IVA 00417600426, avente ad oggetto un tratto di suolo demaniale marittimo di mq 250,00 situato nel Comune di Ancona, presso la Portella Santa Maria nel Porto di Ancona, allo scopo di mantenere un manufatto di mq. 66,00 adibito a bar-pizzeria-fastfood con un'area asservita di mq. 59,00 coperta con struttura ombreggiante in legno, un'area asservita scoperta di mq. 23,00, un'area asservita all'occorrenza coperta da grandi ombrelloni di mq. 62,00 e un'area asservita scoperta di mq. 40,00 per posa sedie e tavoli con scadenza naturale al 31/12/2020, prorogata ex lege di un anno fino al 31/12/2021, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77;

Vista la nota prot 23175 del 17/07/2019 trasmessa dalla Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. ARR 6906 del 19/07/2019, relativa agli accertamenti svolti presso il locale Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc - C.F. / P.IVA 00417600426;

Vista la comunicazione trasmessa dalla Ditta Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc - C.F. / P.IVA 00417600426 al Comune di Ancona assunta al prot. di questa Autorità al n. 9076 del 25/09/2019, avente ad oggetto l'attestazione di avvenuta rimozione delle opere edilizie realizzate in assenza dei prescritti titoli abilitativi a seguito degli accertamenti effettuati dalla Capitaneria di Porto di Ancona e dalla Polizia Municipale;

Visto il verbale congiunto di sopralluogo redatto in data 27/09/2019 da personale autorizzato dal Comune di Ancona e dal Comando della Polizia Municipale assunto al prot ARR 797 del 24/01/2020, avente ad oggetto la verifica della rimozione delle opere realizzate senza i prescritti titoli abilitativi e l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc - C.F. / P.IVA 00417600426, avente sede legale in Ancona Portella Santa Maria s.n.c., legalmente rappresentata dal sig. Manganelli Andrea (C.F. MNGNDR73R16A271J), assunta al prot. n. ARR 7004 del 22/07/2019 di variazione del contenuto della concessione n. 00-50/2017 del 31/07/2017 ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav. avente ad oggetto l'integrazione delle attività dedotte, con inserimento dell'attività di rivendita tabacchi;

Vista la successiva istanza presentata dalla Ditta Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc - C.F. / P.IVA 00417600426, avente sede legale in Ancona Portella Santa Maria s.n.c., legalmente rappresentata dal sig. Manganelli Andrea (C.F. MNGNDR73R16A271J), assunta al prot. ARR-10268 in data 24.10.2019, integrata con nota prot ARR 12102 del 05/12/2019 e le successive ulteriori integrazioni, da ultimo acquisite al prot. n. ARR-3602 del 16/03/2021, di variazione al contenuto della concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., per posizionare sull'area in concessione demaniale una nuova struttura metallica con copertura in telo retrattile, di tipo pergotenda, a servizio del locale bar, situata al foglio n. 7 mappale 1400 in sostituzione della precedente struttura parasole in legno prevista nella concessione n. 00-50/2017;

Vista la pubblicazione dell'istanza avvenuta in data 27/11/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Ancona dell'avviso pubblico inerente la richiesta di variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav. di cui sopra, acquisita al prot. ARR-11 del 02/01/2020;

Vista la nota PAR 6998 del 27/11/2019 di avvio del procedimento ai sensi dell'art 7 legge 241/90, volto al rilascio del presente titolo suppletivo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto di Ancona acquisito al prot. n. ARR 12223 del 09/12/2019; Vista la nota dell'Agenzia delle Dogane prot 1835 in data 15/01/2019 di autorizzazione al rinnovo del patentino n. 100012 per rivendita tabacchi intestato alla ditta Bar Manganelli, la cui durata è prorogata in virtù dell'art 103 comma 2 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dall'art 3 bis del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con legge 27 novembre 2020, n. 159;

Vista la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione regionale Marche acquisita al prot. n. ARR 12187 del 06/12/2019;

Vista la comunicazione prot n. 44145/RU del 10/12/2019 acquisita al prot. n. ARR 152 del 09/01/2020 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 374/1990;

Visto il parere favorevole con prescrizioni comunicato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, prot. n. 22633-P del 30/10/2019, al posizionamento della struttura di cui sopra, assunto al prot. di questa Autorità al n. ARR 10616 del 30/10/2019;

Vista la delibera n. 4 in data 30/03/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 87, del D.lgs. 6/09/2011 n.159 della B.D.N.A. in data 02/04/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0034977_20210329 assunta al prot. n. ARR 4652 del 06/04/2021, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento dell'ultima rata di dilazione autorizzata con nota prot PAR 6962 del 27/10/2020, del canone demaniale marittimo richiesto con atto di accertamento n. 00-243/20 del 27/08/2020, acquisita al prot. ARR 1067 del 25/01/2021;

Vista la polizza assicurativa n. 00022691000062, emessa dalla società Cattolica Assicurazione – Agenzia di Falconara Marittima in data 27/11/2019, di importo pari ad € 25.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale di che trattasi;

Vista la polizza assicurativa n. 00022612300425 emessa dalla Società Cattolica Assicurazione – Agenzia di Falconara Marittima in data 19/06/2020, per un importo assicurato RCT-RCO di € 2.000.000,00 unico;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

ai sensi dell'art 24 Reg. Cod. Nav.

Alla Ditta Bar Manganelli di Manganelli A. & C. Snc –

codice fiscale 00417600426

la variazione al contenuto della licenza n. 00-50/2017 del 31/07/2017, rep. 1131, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 10/08/2017, al n.1004, serie 1, - allo scopo di posizionare sull'area asservita oggetto della concessione principale, una struttura metallica con copertura in telo retrattile, di tipo pergotenda, a servizio del locale bar, situata al foglio n. 7 mappale 1400, nonché integrare le tipologie di attività esercitate in bar-pizzeria-ristorante-rivendita tabacchi e con rideterminazione della superficie scoperta antistante la Portella Santa Maria in mq 15,50, come da prescrizioni della Soprintendenza e come da planimetria allegata

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza principale, con scadenza naturale in data 31/12/2020, **prorogata ex lege al 31/12/2021**, ai sensi dell'art 199 comma 3 lett b) del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, così come modificato in sede di conversione in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità

di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme di cui al Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e nella licenza n. 00-50/2017 del 31/07/2017, rep. 1131, che dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori.
- 9) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 10) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 11) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) I manufatti e le installazioni asservite alla attività dovranno essere legittimati ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. A tal proposito, resta in capo al concessionario ogni connessa incombenza, ivi incluse le pratiche presso la locale amministrazione comunale e gli aggiornamenti catastali.
- 13) Gli stessi manufatti dovranno, comunque, riportare, ad oneri e cure del Concessionario, tutti i requisiti per legge dovuti, con particolare riguardo alle norme in materia di costruzioni ed edilizia, nonché alle norme in materia ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione incendi, di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'adozione di qualunque accorgimento che sia necessario per garantire sempre la tutela della pubblica incolumità.

RIF. LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COS. NAV.

REG. N. 00-9 REP. 1813 DEL 24/6/2021

CONCESSIONARIO:

BAR MANGANEU DI MANGANEU A. & C. SNC

Validità prorogata al 31/12/2025
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 13/7/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



Validità prorogata al 31/12/2026
ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data 13/7/26

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

